Città di Borgomanero

COPIA

DETERMINAZIONE

n. 27/SU

del 02 NOVEMBRE 2026

DIVISIONE: AREA TECNICA - GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO: SETTORE URBANISTICO

Oggetto: Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, Legge 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona relativa alla "Proposta di caratterizzazione presso il sito di proprietà privata di via Piave" - Determinazione di conclusione della Conferenza dei Servizi.

La presente determinazione diventa esecutiva dalla data della sua adozione non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del Responsabile del servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Borgomanero, lì 02/11/2026

IL DIRIGENTE AREA TECNICA - GOVERNO DEL TERRITORIO
F.to Arch. Chiara Fasola

Copia predisposta ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente è conservato presso l'amministrazione in conformità all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.

La presente copia è destinata esclusivamente alla pubblicazione all’albo pretorio on-line.

LA DIRIGENTE

Premesso che:
- con decreto sindacale n. 10 del 24/05/2024 è stata attribuita alla sottoscritta Dirigente la direzione dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e le relative sostituzioni.

Richiamata la nota del 25/07/2025, ns. prot. n. 32819 di pari data, con la quale il sig. [OMISSIS], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] c.f. [OMISSIS], in qualità di legale rappresentante della [OMISSIS] con sede in [OMISSIS] in [OMISSIS] comunica, ai sensi dell'art. 245 del D.lgs. 152/2006, di aver rilevato, a seguito di una indagine ambientale preliminare, presso terreno di sua proprietà posto in via Piave, foglio 18 mappale n. 1984, una potenziale contaminazione del sottosuolo insaturo.

Considerata la natura della potenziale contaminazione, storica e legata a materiali di riporto, il proprietario, con la nota sopra citata, comunicava che non si rendeva necessaria l'adozione di misure di messa in sicurezza di emergenza.

Dato atto che la nota prot. n. 32819 del 25/07/2026 sopra citata veniva trasmessa anche agli Enti competenti per territorio quali la Provincia di Novara – Ufficio Rifiuti e Bonifiche, l'ARPA Piemonte – Dipartimento di Novara e la Regione Piemonte – Settore Territorio e Ambiente.

Acquisita agli atti, con nota prot. n. 14578 del 01/04/2026 la proposta di Piano di Caratterizzazione redatta a firma del dott. geol. Rech Alberto di Borgomanero, quale documento tecnico-operativo redatto ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006, necessario a ricostruire la presenza e l'estensione della contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee del sito di via Piave, propedeutico all'eventuale progettazione di un intervento di bonifica, costituito da:

- descrizione delle attività e dei risultati conseguiti durante l'indagine ambientale, volta a verificare la qualità del sottosuolo;
- descrizione dello stato del sito e degli scenari futuri e il modello concettuale preliminare;
- proposta di caratterizzazione.

Richiamata la nota prot. n. 10001/2026 del 10/04/2026, ns. prot. n. 16638 del 13/04/2026, con la quale la Provincia di Novara comunica l'avvenuto inserimento del sito di via Piave nell'Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati – Codice Regionale n. 3217 – Codice Provinciale n. 355.

Richiamata la nota prot. n. 27158 del 26/06/2026 con la quale la Dirigente dell'Area Tecnica ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, Legge 241/1990, in forma semplificata modalità asincrona per l'approvazione della proposta di Piano di Caratterizzazione presso il sito di proprietà privata posto in Borgomanero in via Piave, censito al foglio 18 mappale 640.

Preso atto dei seguenti documenti pervenuti:

- nota della Provincia di Novara – Settore Ambiente di cui al ns. prot. n. 0032370/2026 del 03/08/2026 con la quale esprime parere favorevole alla proposta di Piano di Caratterizzazione con richiesta di integrazioni;
- valutazione tecnica di ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di cui al ns. prot. n. 0032800/2026 del 05/08/2026 con la quale l'Agenzia ritiene che il piano di caratterizzazione debba essere ulteriormente approfondito e integrato elencando gli elementi da fornire;
- parere di competenza espresso da ASL NO – Servizio Igiene e Sanità Pubblica di cui al ns. prot. n. 0032858/2026 del 05/08/2026, con il quale l'Azienda formula le proprie osservazioni ed invita a condurre ulteriori approfondimenti al fine di chiarire i dubbi evidenziati.

Richiamata la nostra nota prot. n. 2026/0034050 del 17/08/2026 con la quale si sono trasmesse le note e i pareri pervenuti e sopra richiamati con richiesta di recepimento delle osservazioni in essi contenuti.

Vista la documentazione integrativa pervenuta e registrata al ns. prot. n. 0034847/2026 del 25/08/2026 a firma del dott. geol. Rech Alberto di Borgomanero, documentazione tutta trasmessa agli Enti coinvolti con nostra nota prot. n. 2026/0035867 in data 28/08/2026.

Preso atto pertanto dei seguenti documenti pervenuti:

- valutazione tecnica di ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est di cui al ns. prot. n. 0038457/2026 del 14/09/2026 con la quale l'Agenzia, a seguito della documentazione integrativa trasmessa e con riferimento al ruolo di supporto tecnico della stessa, ritiene che il Piano di caratterizzazione possa essere approvato nel rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione tecnica;
- parere di competenza espresso da ASL NO – Servizio Igiene e Sanità Pubblica di cui al ns. prot. n. 0038629/2026 del 15/09/2026, con il quale l'Azienda, richiamando il contributo di ARPA del 14/09/2026, ritiene che il Piano di caratterizzazione possa essere approvato nel rispetto delle prescrizioni e delle indicazioni fornite da ARPA Piemonte.

Considerato che la Regione Piemonte – Ambiente e Territorio – entro i termini stabiliti in sede di indizione della Conferenza dei Servizi, non ha fatto pervenire proprie determinazioni relative alla decisione oggetto di Conferenza e che, pertanto, ai sensi dell'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90, la mancata comunicazione della determinazione di cui sopra entro tale termine, equivale ad assenso senza condizioni.

Considerato che sia Provincia di Novara – Settore Ambiente, sia ARPA Piemonte – Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, sia ASL NO – Servizio Igiene e Sanità Pubblica ritengono opportuno che l'autorità competente verifichi la corretta individuazione della destinazione d'uso dell'area e di conseguenza dei relativi valori di riferimento per i contaminanti, in quanto tali elementi costituiscono un presupposto necessario per la corretta interpretazione dei dati di contaminazione e per le successive valutazioni, con

particolare riferimento alla possibile esposizione della popolazione agli eventuali scenari di rischio associati all'area.

Dato atto che:

- il Decreto Legislativo 152/2006 fissa i limiti tabellari delle CSC in funzione della destinazione d'uso dell'area, tabella per le aree residenziali a verde pubblico (tabella A) e tabella per le aree commerciali e industriali (tabella B);
- le destinazioni considerate dalla normativa ambientale non sempre rispecchiano le ben più numerose destinazioni d'uso riconosciute in sede urbanistica;
- tenendo conto delle sostanziali esigenze di tutela, i valori della colonna A, più restrittivi di quelli della colonna B, possono ritenersi validi per tutte le utilizzazioni delle aree che, ancorché diverse da quelle direttamente indicate dalla destinazione urbanistica del terreno interessato, appaiono tali da comportare un potenziale pericolo per l'ambiente e la salute umana.

Considerato che:

- la destinazione urbanistica di un'area non appare quindi unico elemento sufficiente per determinare l'applicazione della tabella A o B ma deve essere valutata anche la destinazione della zona limitrofa all'area ed i pericoli che possono derivare all'ambiente ed alla salute umana da tale utilizzo;
- l'applicazione dei limiti tabellari previsti dalla legge non può ridursi ad una rigida classificazione dei siti in funzione della destinazione urbanistica ma richiede opportune valutazioni del caso di specie;
- la tutela dell'uomo è l'obiettivo principale e la tutela dell'ambiente diventa pertanto lo strumento per perseguire l'obiettivo primario, art. 2 ed art. 239 del Decreto 152/2006;
- gli operatori del settore, ogni qualvolta si accingano a predisporre o valutare un piano di analisi di rischio sito specifica per la verifica delle CSC, dovranno non solo tenere conto della destinazione urbanistica conferita al sito in esame ma anche all'effettivo utilizzo, della situazione urbanistica circostante nonché del livello di esposizione a cui potrebbero essere sottoposti gli utilizzatori;
- l'indagine ambientale per la verifica delle CSC non può quindi essere frutto di una rigida applicazione delle tabelle di riferimento ma deve essere programmata in considerazione di tutti i criteri sopra indicati, al fine di tutelare la salute umana, l'ambiente ma anche la sostenibilità economica degli interventi di bonifica.

Per quanto sino ad ora enunciato, si ritiene di avvalorare il riferimento alle Concentrazioni Soglia Contaminazione (CSC) attribuite a siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale riportate nella colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 al Titolo V della parte Quarta del D.lgs. 152/2006 da applicare alle attività di ristrutturazione relativamente al terreno posto in via Piave censito in Borgomanero al foglio 18 mappale 604.

Ritenuto pertanto di adottare la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della Legge 241/90.

Rilevato che l’adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto dell’art. 107 del D.lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.lgs. 165/2001.

Visti:

- la Legge 241/1990;
- il Decreto Legislativo 152/2006;
- il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Borgomanero, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 07/03/2022 e modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 19/12/2023.

Dato atto che né il Responsabile del Procedimento né il Dirigente, firmatari del presente atto, si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti.

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000,

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che qui si richiamano integralmente;

2. di adottare la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi ai sensi dell’art. 14-bis comma 5 della Legge 241/90, con la prescrizione che dovranno essere rispettati i contenuti dei pareri e delle valutazioni tecniche espresse nel corso dell’istruttoria e allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di avvalorare il riferimento alle Concentrazioni Soglia Contaminazione (CSC) attribuite a siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale riportate nella colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 al Titolo V della parte Quarta del D.lgs. 152/2006 da applicare alle attività di ristrutturazione relativamente al terreno posto in via Piave censito in Borgomanero al foglio 18 mappale 604;

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 14-quater comma 4 della Legge 241/90, i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della determinazione motivata di conclusione della conferenza;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere a carico del Comune di Borgomanero;

6. di disporre che copia della presente determinazione sia trasmessa telematicamente a tutte le amministrazioni e ai soggetti coinvolti e pubblicata sul sito e all'albo pretorio del Comune di Borgomanero;

7. di dare atto che avverso la determinazione potrà essere proposto ricorso avanti al TAR Piemonte con sede in Corso Stati Uniti, 45, 10129 Torino (TO), entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

8. di dare atto che né il Responsabile del Procedimento né il Dirigente si trovano in posizione di conflitto di interesse e, pertanto, non sussiste un obbligo di astensione, nel presente procedimento, da parte dei medesimi soggetti;

9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.

Responsabile dell'istruttoria e del procedimento: geom. Debora Goracci, Istruttore Tecnico – Area Tecnica – Lavori Pubblici – Settore Ambiente Edilizia Scolastica Sportiva